



Sent.3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Primo referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 4023/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti dei sigg.ri Angelantonio DELLI CARPINI, c.f. DLLNLN64B25D683P, nato a Fontegreca (CE) il 25/2/1964 ed ivi residente, in via Roma, n. 147, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Veneziano, c.f. VNZNNL66H13B519Q, presso il cui studio legale ha eletto domicilio a Campobasso, in via Cardarelli n. 23, dichiarando di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0874484657 ovvero all'indirizzo pec aveneziano@pec.avvocationline.it; nonché nei confronti del sig. Enrico CARANCI, c.f. CRNNRC52T10E669M, nato a Longano il 10/12/1952 e residente a Isernia in c.da Tiegno s.n.c., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottavio Ferrara, c.f. FRRTTV53B11B830D, e Giovanna Diamante, c.f. DMNGNN78R56A930A, presso lo studio legale dei quali ha eletto domicilio a Isernia, in c.so Risorgimento n. 30, indirizzi pec

avvottavio.ferrara@pecavvocatiisernia.it e avvgiovannadiamente@cnfpec.it;

Visti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 16/1/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'avv. Giovanna Diamente per il sig. CARANCI;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 28/5/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg.ri Angelantonio DELLI CARPINI ed Enrico CARANCI per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 169.672,08, in favore dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). In via principale, infatti, al sig. DELLI CARPINI è stato addebitato l'importo di euro 123.157,92 (di cui 61.578,96 euro a titolo di danno patrimoniale ed 61.578,96 euro a titolo di danno all'immagine); al sig. CARANCI è stato addebitato l'importo di 46.514,16 euro (di cui 31.009,44 euro a titolo di danno patrimoniale e 15.504,72 euro a titolo di danno all'immagine),

In via subordinata, *"ovvero in via alternativa laddove [non si ritenesse] sussistente un rapporto di subordinazione con la domanda principale"*, il pubblico ministero ha imputato al sig. DELLI CARPINI l'importo risarcitorio di 56.876,00 euro, per danno patrimoniale, ed al sig. CARANCI l'importo di 32.625,00 euro al medesimo titolo.

La Procura ha riferito che la notizia di danno è costituita da un articolo

di stampa nel quale si narrava che, presso le strutture sanitarie di Agnone ed Isernia, i medici in servizio avevano raggiunto un monte ore per prestazioni straordinarie, e conseguenti emolumenti, dei quali si suggeriva l'anomalia.

Avviata l'attività istruttoria, ne emergeva che – per i fatti oggetto della notizia di danno – era stata avviata un'indagine del Nucleo a.s. dei Carabinieri ed un procedimento penale a carico degli odierni convenuti.

In particolare, il pubblico ministero ha riferito di aver acquisito, dall'a.g. penale, una richiesta di rinvio a giudizio per truffa ed assenteismo fraudolento (artt. 640 c.p. e 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001).

Dall'analisi della documentazione istruttoria, il requirente ha ricostruito che i sigg.ri DELLI CARPINI e CARANCI, *“in molteplici occasioni”* elencate e schematizzate nell'atto di citazione, nonostante fossero inseriti nella turnazione diurna della U.O.C. di chirurgia generale dell'ospedale Veneziense di Isernia (presso cui erano incardinati in servizio), avevano svolto la propria prestazione lavorativa presso il pronto soccorso dello stesso presidio nonché presso l'ospedale Caracciolo di Agnone, *“allontanandosi dal proprio luogo di lavoro”* per espletare le prestazioni con un codice di registrazione presenza che classificava le prestazioni stesse come aggiuntive e straordinarie, e quindi maggiormente remunerate. Inoltre, la Procura ha riferito di aver accertato che gli stessi medici completavano il monte ore di lavoro ordinario nelle ore pomeridiane (CARANCI) e notturne (DELLI CARPINI), quando tale tipologia di lavoro non era né richiesta organizzativamente, né contemplata nella predisposizione dei turni, giacché in quelle fasce orarie era prevista soltanto la reperibilità con eventuale prestazione di lavoro alla chiamata. Il tutto, ha riferito il requirente, senza la

relativa autorizzazione del direttore del U.O.C. di appartenenza. Parte attrice ha riportato il dettaglio dei periodi di osservazione delle condotte dei due medici, condotta dai militari del N.A.S. ed ha riferito di aver notificato ai convenuti il rituale invito a dedurre.

Il sig. CARANCI ha presentato deduzioni difensive e non ha chiesto di essere sentito personalmente; il sig. DELLI CARPINI ha presentato deduzioni difensive chiedendo di essere sentito personalmente, la qual cosa è avvenuta in data 7/5/2024, come da verbale in atti.

Le difese dispiegate in fase preprocessuale non hanno mutato l'impostazione accusatoria della Procura che, richiamate le disposizioni contrattuali e la regolazione aziendale inerente all'organizzazione dell'orario di lavoro, ed evidenziato in particolare che il regolamento non permetteva l'effettuazione di lavoro ordinario nelle ore pomeridiane e notturne, ha argomentato che *“La ragione di questa anomalia, ossia, svolgere le prestazioni ordinarie non già dalle ore 8 alle ore 14,20, ma in orario pomeridiano e notturno, risiede [...] nella esigenza di adempiere al debito orario mensile di prestazioni ordinarie propedeutico per accedere allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive. Il debito orario di prestazioni ordinarie, oltre ad essere soggetto a recupero, preclude al sanitario di poter registrare eventuali «prestazioni aggiuntive», anche se autorizzate”*. Inoltre, secondo la tesi attorea, le modalità con cui le prestazioni aggiuntive sono state svolte provverebbero la mancanza di alcuna eccezionalità e temporaneità, giacché l'ordinario turno di mattina *“in buona sostanza, [era] normalmente svolto con codice «70». Quanto all'accordo «con le équipes», nel caso in esame il [...] direttore dell'UOC di appartenenza dei due sanitari, non aveva dato alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal reparto di*

Chirurgia, a timbrare con codice «70» (prestazione aggiuntiva) e a svolgere attività aggiuntiva presso il Pronto Soccorso di Isernia o presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Caracciolo di Agnone".

Tanto chiarito sulle condotte, ed affermata la sussistenza del rapporto di servizio e del nesso di causalità, la Procura ha dunque contestato ai convenuti, in via principale, le seguenti voci di danno: *"a) danno patrimoniale da assenteismo per il pagamento del compenso retributivo nelle giornate in cui è accertata la mancata prestazione ai sensi dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) danno non patrimoniale all'immagine collegato alle condotte assenteistiche"*. L'imputazione è per entrambi i convenuti a titolo di dolo.

In via subordinata, ed in considerazione del fatto che *"in realtà i due medici [hanno] adempiuto il «debito orario» delle prestazioni ordinarie con modalità non lecite e sempre illecitamente hanno svolto le prestazioni aggiuntive"*, il pubblico ministero ha formulato la censura che *"la liquidazione delle prestazioni aggiuntive non è dovuta e costituisce danno patrimoniale, che questo Ufficio contesta, in via subordinata, ai predetti medici"*.

Al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, il danno oggetto della domanda subordinata è stato quantificato in euro 56.876,00 per il sig. DELLI CARPINI ed in euro 32.625,00 per il sig. CARANCI. Poiché, nella prospettazione subordinata, manca la contestazione di condotte assenteistiche, il requirente non ha proposto – per questa seconda ipotesi – alcuna domanda per danno all'immagine.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/11/2024, si è costituito il convenuto DELLI CARPINI, chiedendo la

definizione del giudizio, nei propri confronti, secondo il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. La sua posizione è stata dunque definita, attraverso quel procedimento, con separata sentenza.

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 28/11/2024, si è costituito in giudizio il sig. Enrico CARANCI.

Ricostruiti i fatti di causa e le censure attoree, ha precisato che l'allontanamento dal proprio reparto di appartenenza non sarebbe stato determinato da una scelta illecita, ma dalla necessità di supplire ad una carenza di personale presso i reparti di pronto soccorso. Ha sottolineato, infatti, come non gli sia stato contestato di avere marcato la propria presenza in due reparti contemporaneamente o di essersi allontanato dal lavoro per soddisfare esigenze di natura privata, affermando di non aver mai fatto proprio il fine specifico né di un raggirio né di produrre un danno per l'amministrazione sanitaria. Ha affermato che le prestazioni lavorative svolte nei pronto soccorso di Isernia ed Agnone erano state richieste per l'esigenza di garantire un servizio all'utenza, sicché qualora egli si fosse attenuto al proprio turno nel reparto di chirurgia (dov'era inserito nei turni di servizio ordinario), l'alternativa per l'azienda sarebbe stata comunque quella del pagamento delle prestazioni aggiuntive ad altri sanitari, *“ovvero il grave scadimento del livello assistenziale”*. Ha inoltre ritenuto *“francamente eccessivo”* richiedere che le prestazioni da lui svolte in assegnazione aggiuntiva dovessero essere retribuite come lavoro ordinario.

Ha concluso chiedendo *“nel merito rigettare le domande avanzate con l'atto di citazione firmato digitalmente il 28 maggio 2024. disporre la archiviazione del procedimento intestato n. 4023”*.

All'udienza del 16/1/2025, cui la discussione era stata rinviata dalla precedente udienza del 19/12/2024, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi e l'avv. Giovanna Diamante per il sig. CARANCI.

Negato il rinvio della discussione - richiesto dal difensore del convenuto con l'opposizione del rappresentante della Procura - le parti hanno argomentato come da verbale d'udienza, illustrando e richiamando i propri scritti, delle cui conclusioni hanno richiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata e quindi va accolta nei termini che seguono.

È dimostrato, e comunque non contestato, che nelle date individuate nell'atto d'accusa il sig. CARANCI ha svolto la propria prestazione lavorativa, in orario mattutino ordinario, presso servizi diversi da quello di appartenenza (e precisamente presso i reparti di pronto soccorso di Agnone ed Isernia, mentre l'appartenenza era presso la chirurgia generale dell'ospedale di Isernia). La presenza presso i due suddetti pronto soccorso è stata da lui registrata con un codice causale indicativo di una prestazione di carattere eccezionale ed aggiuntivo, che come tale è stata maggiormente remunerata (v. pp. 239-277 *file pdf* doc. 11 allegato alla citazione).

Inoltre, in molte delle suddette date, parimenti dettagliate dal requirente, egli ha poi marcato la propria presenza in orario pomeridiano presso il proprio reparto di chirurgia generale, con codice di servizio ordinario, sebbene in quelle fasce orarie tale tipologia lavorativa non fosse né contemplata

né richiesta organizzativamente.

Infatti, il direttore della suddetta u.o.c. ha chiarito che, nella fascia oraria notturna, non era prevista la presenza dei sanitari in reparto, ma solo la loro reperibilità. I turni pomeridiani – nelle date in cui il sig. CARANCI si era registrato presente con prestazione ordinaria – contemplavano altri medici (v. pp. 60, 126, 210, 319, 327, 385, 428, 434, 496 allegati 1-4 al doc. 11 della citazione).

Ne è risultato un contrasto tra le condotte innanzi descritte e lo schema organizzativo della u.o.c., nel quale il convenuto era formalmente inserito, dato che egli non si presentava al lavoro presso la sua struttura di appartenenza, ma alternativamente presso i summenzionati presidi di pronto soccorso, per i quali lavorava percependo una retribuzione maggiorata, poiché da lui registrata come aggiuntiva e straordinaria.

È ben vero che il responsabile del pronto soccorso di Isernia, escusso per sommarie informazioni dai militari procedenti, ha confermato di aver fatto frequentemente ricorso all'opera di colleghi, inseriti presso altre u.o.c., che si prestavano a coprire le necessità della struttura cui era preposto (v. p. 29 *file pdf*, doc. 9 allegato alla citazione), e tuttavia l'istituto della prestazione di carattere aggiuntivo è disciplinato sia dal c.c.n.l. del comparto sanitario sia dalla regolazione interna alla Asrem, i quali ne subordinano l'espletamento al ricorrere di condizioni e adempimenti che dagli atti di causa non risultano essersi verificati (v. p. 25 *file pdf* cit.).

Anzi – contrariamente a quanto sostenuto dal sig. CARANCI, e cioè che nessuno *“tra [...] i direttori di reparto, il direttore sanitario di presidio, la direzione amministrativa, nel corso di due anni, [...] mai hanno obiettato nulla*

riguardo all'operato del medico Caranci” – risulta che il suo dirigente di reparto (chirurgia generale) avesse puntualmente osservato, al termine di ogni mensilità lavorativa, nel trasmettere i tabulati delle presenze al direttore della u.o.c. amministrativa, che i turni effettuati in prestazione aggiuntiva presso gli altri reparti non erano da lui in alcun modo autorizzati né venivano con lui concordati (v. pp. 105, 112, 119, 210, 214, 224, 231, 260, 269, 276, 292, 300, 308, 322, 330, 338, 355, 363, 375, *file pdf* allegati 1-4 al doc. 11 della citazione).

Ne risultano acclarati due dati di fatto: che le prestazioni registrate come aggiuntive venivano rese in orario ordinario; che esse, pur informalmente richieste dai titolari dei pronto soccorso, non erano autorizzate dal dirigente del reparto di appartenenza, così come non autorizzate erano le presenze pomeridiane in reparto.

La Procura assume, in via principale, che l’insieme dei fatti e delle condotte fin qui illustrati determini per il sig. CARANCI l’obbligo di restituire integralmente quanto percepito per il lavoro presso i pronto soccorso di Agnone ed Isernia, remunerato come eccezionale ed aggiuntivo. Ciò poiché, inquadrata la vicenda dal punto di vista del reparto di assegnazione principale (chirurgia generale ospedale di Isernia), il convenuto risulterebbe non aver svolto alcuna prestazione lavorativa, *“allontanandosi dal proprio luogo di lavoro”* e sottraendosi ai turni di servizio nei quali era formalmente inserito.

In questa stessa ottica, ritenendo configurarsi la fattispecie di cui all’art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 (cd. assenteismo fraudolento, per il quale il sig. CARANCI risulta anche imputato penalmente), il requirente richiede altresì il risarcimento per danno all’immagine.

In via subordinata, lo stesso requirente riconosce che il sig. CARANCI ha comunque coperto il monte ore a lui ordinariamente imposte, assolvendo il proprio debito orario pur *“con modalità non lecite”*, e cioè *“in turni e orari in cui non era consentito (rispettivamente turni notturni e pomeridiani), senza l'autorizzazione del direttore dell'U.O.C. di appartenenza”*. Perciò, ne trae la conclusione che la sola liquidazione delle prestazioni aggiuntive non fosse dovuta e che costituisca, oggi, il danno patrimoniale di cui chiede il risarcimento in via subordinata.

Il collegio ritiene di accogliere questa seconda domanda, rilevando altresì parziali profili di fondatezza nella prima.

Con riguardo alle prestazioni svolte in orario mattutino, infatti, deve essere valutata l'utilità ritratta dall'amministrazione sanitaria, nel suo complesso, dal lavoro comunque svolto dal convenuto. Ciò che costituisce un inutile esborso, e quindi un danno, è invece la parte di retribuzione con la quale il sig. CARANCI è stato remunerato come se, in luogo di una prestazione di carattere ordinario, avesse svolto una prestazione eccezionale ed aggiuntiva regolarmente autorizzata, cosa che non risulta verificata.

Infatti, l'eccezionalità della prestazione aggiuntiva risiede non già nella diversità del reparto presso cui è espletata, ma nella natura e nella collocazione temporale della prestazione stessa, che per giunta va debitamente assentita. Tanto premesso, non risulta in alcun modo che il lavoro svolto in orario ordinario con codice *“aggiuntivo”* avesse tali caratteristiche. In altre parole, la sola particolarità di tale attività consisteva nel fatto di essere svolta dal convenuto presso u.o.c. diverse da quella di assegnazione, per carenze di personale che descrivono la condizione

strutturale di quei reparti, ma nulla dicono in ordine alla natura del lavoro ivi svolto.

Ne consegue che il sig. CARANCI va condannato alla restituzione di quanto percepito, a titolo di maggiorazione retributiva, per prestazioni illegittimamente rese, di cui non emerge la natura eccezionale ed aggiuntiva rispetto all'impegno ordinario, per l'importo di euro 32.625,00.

La constatazione che una prestazione lavorativa è stata comunque svolta rende peraltro da respingere la parte di domanda inerente al danno all'immagine da cd. assenteismo fraudolento *ex art. 55-quinquies* d.lgs. n. 165/2001, di cui non ricorre il presupposto fattuale, e cioè la falsa attestazione in merito alla presenza lavorativa.

È inoltre fondata, per le ragioni sopra esposte, la contestazione inerente alle presenze registrate, in modalità ordinaria, in orario pomeridiano presso il reparto di appartenenza. Dalle risultanze in atti emerge come, per quelle fasce orarie, l'organizzazione aziendale contemplasse una diversa modalità di esecuzione del lavoro (che vedeva in servizio programmato altri sanitari, mentre per la fascia notturna era prevista la cd. reperibilità del medico di turno, *ex art. 17, comma 1 c.c.n.l. del 2005*), sicché non può legittimamente valutarsi l'utilità di un'opera per la quale l'amministrazione non aveva fatto alcuna richiesta, né programmato alcun esborso, così escludendone *a priori* alcun profilo di apprezzabile utilità.

Rilevano, come sopra ricordato, le dichiarazioni del responsabile dell'u.o.c. del reparto di chirurgia generale in merito all'organizzazione del lavoro pomeridiano e notturno (v. pp. 3 e 279 *file pdf* doc. 11 cit.), corroborate come detto dall'esame dei prospetti organizzativi della turnazione, sicché

non si vede a quale titolo potrebbero essere considerate utili le ore in cui ha registrato la sua presenza in reparto (v. allegati 1-4 al doc. 11 della citazione sopra specificati).

Conseguentemente, il sig. CARANCI va condannato a restituire l'importo delle retribuzioni ottenute per attività la cui utilità non era contemplata nel programma organizzativo dell'azienda sanitaria. Sulla base dei turni lavorativi, moltiplicati per il coefficiente di retribuzione oraria, il detrimento da risarcire ammonta ad euro 4.950,53 (tot. ore inutilmente retribuite 113 x importo lordo orario del servizio ordinario euro 43,81, v. p. 239 e ss. *file pdf* doc. 11 cit.).

Conclusivamente, il sig. CARANCI è condannato al pagamento della somma complessiva di euro 37.575,53 (32.625,00 + 4.950,53), oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. La rivalutazione verrà applicata sugli importi percepiti anno per anno, a decorrere per ciascun importo dall'esercizio fiscale di riferimento (escluso), fino alla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Enrico CARANCI al pagamento della somma di euro 37.575,53 in favore della Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), oltre alla rivalutazione nei termini di cui in parte motiva ed agli

interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

Lo condanna altresì al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese di giustizia si liquidano in Euro 338,93 (trecentotrentotto/93)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 16/1/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 27 gennaio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*